

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3918 del 07/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4091 del 07/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sette LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014;

Atteso che la Determinazione sopra citata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 30/04/2015 Prot. Prov.le 41716 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4155 del 26/10/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1823 del 06/04/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data in data 28/04/2017;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5181 del 09/10/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 notificata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2020;
- Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/2022;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3075 del 30/05/2024 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 13/06/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B “Scarichi di acque reflue industriali in fognatura”, ALLEGATO B INTEGRAZIONE e ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bertinoro in data 17/03/2025, acquisita al Prot. Com.le 5266 e da Arpae al PG/2025/52638, da **BABBI S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura - modifica sostanziale;
- impatto acustico - proseguimento senza modifiche;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7169 del 11/04/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/69650, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 15/04/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7454 e da Arpae al PG/2025/74627;

Atteso che in merito all'impatto acustico il Comune di Bertinoro, con nota Prot. Com.le 11783 del 16/06/2025, acquisita al PG/2025/111948 del 20/06/2025, ha espresso il seguente parere: *"Con riferimento alla Istanza di Modifica di A.U.A. di cui in oggetto, pervenuta in data in data 17.03.2025 e acquisita al prot. Com.le n. 5266 del 17.03.2025, relativa all'impianto sito in Comune di Bertinoro - in via Fani n. 80 e n. 78 e agli aspetti di impatto acustico,*

Dato atto che il tecnico Competente in Acustica ha dichiarato, nella relazione allegata all'Istanza di Modifica di AUA: "Le modifiche apportate non comportano l'inserimento di nuove sorgenti sonore significative all'esterno. Pertanto l'intervento di progetto non modifica il clima acustico nell'intorno dell'area e pertanto avremo il proseguimento dell'attività senza modifiche sostanziali."

Si ritiene che non sia necessario aggiornare la determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16.05.2014, come successivamente aggiornata, in relazione agli aspetti di impatto acustico.

Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/05/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla Osta Prot. Com.le 12430 del 25/06/2025, acquisito al PG/2025/115574 del 26/06/2025, a firma del Capo del IV Settore - Servizio LL.PP. del Comune di Bertinoro, ove viene modificato il vigente ALLEGATO B bis e relativa Planimetria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO Bter e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica dell'ALLEGATO B BIS e relativa Planimetria;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014 e successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO Bter e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica dell'ALLEGATO B BIS e relativa Planimetria.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in

atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. 1156 del 30/04/15 prot. n. 41716/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/15 P.G.N. 8486;
- determina dirigenziale DET-AMB-2016-4155 del 26/10/16 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/16 P.G.N. 20700;
- determina dirigenziale DET-AMB-2017-1823 del 06/04/17 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/04/17 P.G.N. 7484;
- determina dirigenziale DET-AMB-2018-5181 del 09/10/18 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/18 P.G.N. 18791;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-351 del 25/01/19 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/19 P.G.N. 17333;
- determina dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/22 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/22 P.G.N. 12278;
- determina dirigenziale DET-AMB-2024-3075 del 30/05/2024 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 13/06/24 P.G.N. 12244.

L'istanza di modifica sostanziale della AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda lo spostamento di due forni e relative emissioni E9 e E32 dal reparto coni dell'edificio A (civico n. 80), al nuovo reparto appositamente predisposto nell'edificio C (civico n. 78), nello specifico:

- il forno per la produzione di torte e relativa emissione E9 saranno delocalizzati come sopra detto, le caratteristiche di portata e durata non subiranno modifiche mentre l'altezza del camino passerà da 10,5 a 11 metri;
- il forno per la produzione di fogli di cialda wafer e relativa emissione E32 saranno delocalizzati come sopra detto, con richiesta di aumentare la durata della emissione da 8 a 16 ore/giorno, mentre il valore di portata subirà modifiche; l'altezza del camino passerà da da 9,6 a 11 metri.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario

richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- trattandosi di uno spostamento di impianti ed emissioni già autorizzati, con modifiche ai camini e alla durata della emissione E32, si confermano le condizioni precedentemente autorizzate;
- la ditta dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti e relative emissioni E9 e E32 nella nuova posizione, quindi dovrà effettuare almeno un monitoraggio di dette emissioni nei primi 10 giorni di marcia a regime degli impianti;
- per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. 1156 del 30/04/15 prot. n. 41716/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/15 P.G.N. 8486;
- determina dirigenziale DET-AMB-2016-4155 del 26/10/16 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/16 P.G.N. 20700;
- determina dirigenziale DET-AMB-2017-1823 del 06/04/17 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/04/17 P.G.N. 7484;
- determina dirigenziale DET-AMB-2018-5181 del 09/10/18 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/18 P.G.N. 18791;

- determina dirigenziale DET-AMB-2019-351 del 25/01/19 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/19 P.G.N. 17333;
- determina dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/22 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/22 P.G.N. 12278;
- determina dirigenziale DET-AMB-2024-3075 del 30/05/2024 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 13/06/24 P.G.N. 12244;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/03/2025 P.G.N. 5266, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E40 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E44 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E46 - ARIA AMBIENTE REPARTO CONI PER SICUREZZA ATEX

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E24 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (29 kW, a metano)

EMISSIONE E28 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (290 kW, a metano)

EMISSIONE E29 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (31 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione e commercializzazione di coni e cialde per gelato, biscotti, semilavorati di base, paste nobili e concentrate, paste aromatiche di pasticceria, gelati e dessert, prodotti dolciari e alimentari in genere, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1, E3, E6, E7 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	9,8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E8 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E9 - PRODUZIONE TORTE

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E10 - PRODUZIONE CANNOLI

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E11 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E13 - CENTRALE TERMICA PROCESSO (322 kW, a metano)

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – TOSTATURA

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	200	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – REPARTO POLVERI - ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Vista la limitata durata della emissione non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E17 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (BABY CIALDA)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E18 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (COPPA GRANDE)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E19 – SOLUZIONE ACQUA/SODA – ASPIRAZIONE FUMI

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E20 – BOULLE CARAMELLIZZAZIONE FICHI – CAPPA ASPIRAZIONE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW, a metano)

EMISSIONE E22 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E23 – IMPIANTO TERMICO CIVILE E TECNOLOGICO (34 kW, a metano)

(per camera calda utilizzata per deposito temporaneo delle cialde wafer)

EMISSIONE E30 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto coni (16 kW, a metano)

EMISSIONE E35 – CENTRALE TERMICA PROCESSO (34,8 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E25 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto Gelati (240 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E31 – MIXER REPARTO OLEOSE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E32 – PRODUZIONE FOGLI WAFER

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E33 – SILOS FARINE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E34 – DEPolveratore

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E36 – PRESSA AUTOMATICA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E38 – RIELLO RS410E CENTRALE TERMICA Reparto aromatiche (2.093 kW, a metano)

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	100	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E39 – SFIATO POZZETTO SCARICO CALDAIA

Vista la particolare tipologia di questa emissione derivante da un camino di compensazione della pressione atmosferica con scarico di vapore acqueo del pozzetto che raccoglie l'eventuale scarico della valvola defangatrice della caldaia a metano di cui alle emissioni E38, non si stabiliscono valori limite e prescrizioni.

EMISSIONE E41 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

EMISSIONE E42 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione del monitoraggio periodico.

EMISSIONE E43 – ASPIRAZIONE FUMI LAVAGGIO ACQUA/SODA

Portata massima	3.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione non si prescrive l'obbligo di monitoraggio periodico.

EMISSIONE E45 – SILOS ZUCCHERO

Impianto abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9 e E32** ed alla **emissione nuova E43**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9 e E32** ed alla **emissione nuova E43** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9 e E32** ed alla **emissione nuova E43** il Gestore provvederà ad **effettuare**:
 - a) **almeno un monitoraggio delle emissioni modificate E9 e E32**, da effettuarsi nei primi 10 giorni di marcia a regime degli impianti, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - b) **almeno tre monitoraggi della emissione nuova E43** per un periodo di 10 giorni e

precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E14, E15, E20, E31, E33, E34, E38 e E45** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E16, E31, E33, E34 e E45** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della

fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

	ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa e SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpa e APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della

durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

VISTO:

il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA S.p.A. Direzione Acqua prot. 50256 del 13/06/2025, pervenuto al Comune in data 17/06/2025 Prot. Com.le 11923, nelle cui premesse è riportato quanto segue:

“Preso atto del fatto che l'autorizzazione vigente prevede l'immissione delle acque reflue degli stabilimenti 1 e 2 al terminale di scarico di Via Caduti di Via Fani, 80 e le acque reflue dello stabilimento 3 al terminale di scarico di Via Caduti di Via Fani, 78.

Considerato che con la presente istanza la ditta intende:

- modificare l'assetto di scarico, a seguito del trasferimento reparto cialde, convogliando le acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento 3 al terminale di scarico in Via Caduti di Via Fani, 80;

- realizzare un nuovo sistema di depurazione a servizio dell'intero flusso convogliato allo scarico del civico 80;

Precisato che tale modifica non comporta un aumento della potenzialità produttiva complessiva e che a seguito delle modifiche impiantistiche si prevede un miglioramento qualitativo delle acque reflue.

Ritenuto di rivedere le deroghe ai limiti di emissione per alcuni parametri, come indicato al successivo punto 4, poiché dalle analisi eseguite nell'ambito del piano controlli Hera Spa, sono risultate eccessive rispetto alle reali necessità aziendali.”

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	Babbi S.r.l.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA CADUTI DI VIA FANI, 80 - BERTINORO
- Destinazione d'uso dell'insediamento:	Produzione e commercializzazione prodotti dolciari
- Portata massima autorizzata:	7.250 mc/anno - 3,7 mc/h- 5 litri/sec (civ.80)
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatori statici/disoleatori
- Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

PRESCRIZIONI

1) E' ammesso lo scarico in rete fognaria nera al terminale di **Via Caduti di Via Fani 80**, delle acque reflue industriali derivanti da:

a) Stabilimento 1: lavaggi attrezzature e macchinari per la produzione di specialità dolciarie, lavaggio ambienti, spurgo acque di raffreddamento, spurgo caldaia, condense compressori, box lavaggio saltuario attrezzature e laboratorio prove;

b) Stabilimento 2: lavaggio utensili per laboratorio/sala corsi e dimostrazioni;

c) Stabilimento 3: lavaggi attrezzature e macchinari per la produzione di specialità dolciarie, lavaggio ambienti, condense compressori.

2) Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ai civici 78 e 80 di via Caduti di via Fani, sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) La portata di scarico complessiva delle acque reflue industriali deve rispettare i seguenti valori:
7250 mc/anno - 3,7 mc/h con portata istantanea massima di 5 l/s.

4) Lo scarico delle acque reflue industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD ≤ 3500 mg/l;

BOD5 ≤ 1500 mg/l;

4 ≤ pH ≤ 9,5

SST ≤ 250 mg/l.

5) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 7.250 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore tricamerale 5600 litri (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali nuovo reparto cialde);

degrassatore tricamerale 6500 litri (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali reparto dolciario - stabilimento 3);

(sulla linea di scarico dei compressori);

impianto di sollevamento con n.2 pompe sommerse;

degrassatore statico 18.500 litri (sulla linea di scarico complessiva delle acque reflue industriali)

separatore statico tricamerale 22.000 lt con filtro a coalescenza (sulla linea complessiva di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea complessiva di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;

pozzetto di prelievo (sulla linea complessiva di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) In caso di necessità, dovrà essere effettuata una ulteriore chiarificazione tramite il dosaggio di un prodotto flocculante specifico, all'interno del separatore statico tricamerale.

8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione.

9) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17020:2012 – valutazione della conformità - requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.

10) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato e alle presenti prescrizioni, allegando planimetria as-built completa della rappresentazione delle reti fognarie bianche (acque meteoriche). Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**

11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.